

Milano, 20 Novembre 2019



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa e non

Relatore:
Renato Cavalli





Programma della giornata



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

MATTINO h 10/13

- NEWS: PRESENTAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DECRETO FISCALE 124/19

- LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO: GENERALITÀ, MODALITÀ DI ACCESSO E COMMERCIO IN SEDE FISSA

- Requisiti morali e requisiti professionali
- I diversi tipi di procedimento (apertura, subingresso, trasferimento, cessazione, affitto di azienda e affido di reparto)
- Le attività di vendita propriamente dette:
 - * commercio all'ingrosso;
 - * commercio al dettaglio in sede fissa (tipologie e regole): esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, centri commerciali

POMERIGGIO H 14/17

- LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO NON IN SEDE FISSA

- Il commercio su aree pubbliche (itinerante o su posteggi)
- Differenza tra mercati e fiere
- Le forme speciali di vendita (produttori, a domicilio, per corrispondenza, su internet, ecc.)



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

NEWS

Presentazione principali contenuti del
DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N° 124
"Disposizioni urgenti in materia fiscale
per esigenze indifferibili"



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N° 124

Il Decreto è entrato in vigore il 27/10/2019 ed è in attesa di conversione.

SOMMARIO:

- o Capo I: Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
- o Capo II Disposizioni in materia di giochi
- o Capo III Ulteriori disposizioni fiscali
- o Capo IV Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia
- o Capo V Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

ESAMINEREMO ESCLUSIVAMENTE LE DISPOSIZIONI
DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI E ASSIMILATE, AD ESCLUSIONE DI
QUELLE AVANTI NATURA ESCLUSIVAMENTE
TRIBUTARIA E CONTABILE



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

DISINCENTIVO ALL'USO DEL CONTANTE (Art. Da 18 a 23)

IL decreto introduce una serie di provvedimenti per disincentivare l'uso del contante e incentivare i metodi di pagamento elettronico.

L'Art. 18 introduce il limite di uso del contante a 2.000 € dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Dal 1 gennaio 2022 il limite sarà abbassato a 1.000.

L'Art. 19 stabilisce che:

- 1) I premi della "Lotteria degli scontrini" non concorrono a formare il reddito dei percipienti;
- 2) Vengono stanziati 45 milioni aggiuntivi per estrazioni aggiuntive di premi per la lotteria degli scontrini e vengono previsti premi anche per gli esercenti che emettono gli scontrini;

L'Art. 20 prevede sanzioni per gli esercenti che rifiutano il codice fiscale dei clienti o non trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate;



grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

L'Art. 22 accorda agli esercenti un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, debito o prepagate.

Il credito è accordato dal 1 luglio 2020 e riguarda solo gli operatori i cui ricavi non superano i 400.000 € annui. Tale credito è utilizzabile solo in compensazione.

L'Art.23 introduce, a partire dal 1 luglio 2020, una sanzione per gli esercenti che rifiutino di accettare pagamenti con carte di credito o debito. La sanzione è di 30 € più il 4% dell'importo del pagamento rifiutato.

Questa disposizione riassume un uomo della precedente normativa, che già rendeva obbligatorio l'uso del POS, ma non prevedeva sanzioni.

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI (Art. Da 24 a 31)

L'Art. 24 proroga i termini dell'Amministrazione finanziaria per indire le gare per le scommesse e il Bingo;

L'ART. 25 sposta i termini per la sostituzione degli apparecchi da gioco, ora fissati al 31/12/2019, prevedendo che i nuovi termini siano fissati da un apposito decreto del Ministro delle finanze.

I nuovi termini decorreranno da nove mesi dopo l'emanazione del decreto;

L'ART. 26 aumenta le percentuali del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, dal 21,6 % al 23 % e dal 7,9% al 9%.

Le nuove aliquote decorreranno dal 10 ebraico 2020.



grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

L'Art.27 istituisce il Registro Unico degli operatori del gioco pubblico, con obbligo di iscrizione dall'esercizio 2020. L'obbligo riguarda:

- o produttori, proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 a) e 6 b) del TULPS;
- o Concessionari per la gestione della rete telematica che siano anche proprietari degli apparecchi Art. 110 comma 6, a) e b) del TULPS
- o Produttori, proprietari e possessori a qualunque titolo di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettere a), c), c bis), e c ter) del TULPS;
- o Concessionari del Bingo;
- o Concessionari di scommesso;
- o Titolari di punti di vendita che accettano scommesse;
- o Concessionari dei giochi numerici a quota fissa e totalizzatore;
- o Titolari di punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici;



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

- o Concessionari del gioco a distanza;
- o Titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
- o produttori delle piattaforme dei giochi a distanza;
- o Società che gestiscono ippodromi;
- o Allibratori;
- o Ogni altro soggetto che svolge continuativamente attività funzionale alla raccolta di gioco.

L'iscrizione è disposta dall'Agenzia delle Dogane, e onerosa e va rinnovata annualmente.

La mancata iscrizione è sanzionata con 10.000 € e il divieto di iscrizione per 5 anni.



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa


L'Art.29 stanziava un fondo fino a 100.000 € annui per consentire al personale dell'Agenzia delle Dogane di svolgere operazioni di gioco al solo scopo di acquisire elementi di prova su eventuali violazioni.

L'Art. 30 stabilisce che non possono essere titolari o condurre locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori che hanno commesso violazioni definitivamente accertati ai pagamenti di imposte, tasse o contributi.

L'Art.31 dispone la chiusura, da parte dell'Agenzia delle Dogane, dei punti di vendita in cui si offrono scommesse e concorsi pronostici qualora il gestore risulti debitore dell'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.





Milano, 20 Novembre 2019



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

Relatore:
Renato Cavalli





Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa


COMMERCIO AL DETTAGLIO

Da un punto di vista giuridico, per commercio al dettaglio deve intendersi la "vendita al pubblico", intesa come quell'attività svolta in maniera professionale da chi acquista merci (non servizi) in nome e per conto proprio e successivamente le rivende a terzi (utenti finali) a fronte del pagamento di un prezzo.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Tale è l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

E' un'attività sostanzialmente libera, soggetta solo ai requisiti morali, professionali, sanitari, edilizi e urbanistici. Si richiede comunque una SCIA



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

FONTI NORMATIVE

- o D.lgs. 31.03.1998 n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" c.d. «Decreto Bersani»;
- o D.L. 4.07.2006 n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (conv. L. 248/2006);
- o D.lgs. 26.03.2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- o D.lgs. 6.08.2012 n. 147, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno";
- o L.R. Lombardia 2.02.2010 n. 6, recante "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";



 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

- o D.c.r. Lombardia 12.11.2013 n. X/187 recante "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale";
- o D.g.r. Lombardia 20.12.2013 n. X/1193, recante "Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita...";
- o D.g.r. Lombardia 5.12.2007 n. VIII/6024, recante "Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08";
- o D.c.r. Lombardia 13.03.2007 n. VIII/352, recante "Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14";
- o D.g.r. Lombardia 21.11.2007 n. VIII/5913, recante "Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale (art., comma 3, L.r. n. 14/99)".

 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

DEFINIZIONI E PARAMETRI SIGNIFICATIVI.

- Superficie di vendita
- Superficie lorda di pavimento
- Settori merceologici
- Vendita di merci ingombranti, inamovibili o a consegna differita

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

SUPERFICIE DI VENDITA (SV)

È l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi scaffalature e simili, esclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Dato che la vendita si perfeziona con il consenso, è superficie di vendita tutta quella dove si trova della merce che il pubblico può vedere o ritirare direttamente.

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (S.L.P. O SU)

Non esiste una definizione legislativa di superficie lorda di pavimento, definizione che è solitamente prevista dalle norme urbanistiche di ogni Comune.

Ciò nonostante, in line di massima, per superficie lorda di pavimento di un edificio si intende la somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo.

Non rientrano nella definizione di S.L.P. i vani destinati ad ospitare gli impianti tecnici a servizio dell'edificio (locali caldaia, locali ascensori, etc.), i vani interrati, semiinterrati o sottotetto che non abbiano i requisiti di abitabilità; le norme urbanistiche dei singoli Comuni possono contenere delle ulteriori esclusioni dalla definizione di S.L.P.

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

SETTORI MERCEOLOGICI

Il Decreto Bersani divide tutte le merceologie nei due soli settori: alimentari e non alimentari. Tutta la normativa è quindi articolata su queste due sole categorie.

L'attività di vendita è genericamente consentita per l'intero settore alimentare o non alimentare o per entrambi, con automatico diritto all'ampliamento della merceologia delle precedenti autorizzazioni. L'unica eccezione al principio dei due settori è quello delle cosiddette Tabelle Speciali.

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

VENDITA DI BENI INGOMBRANTI, INAMOVIBILI, A CONSEGNA DIFFERITA

La superficie di vendita di merci ingombranti non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili) è calcolata in modo convenzionale dal momento che determinano un impatto (soprattutto viabilistico) minore delle strutture ordinarie.

In Lombardia la Superficie di Vendita è convenzionalmente calcolata in 1/8 della Superficie Lorda di Pavimento.

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

ESERCIZI DI VICINATO

Gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita da 1 mq. a 150 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e da 1 mq. a 250 mq nei comuni oltre i 10.000 ab.

In Lombardia, ai sensi del comma 2 dell'art. 133 del testo unico del Commercio della Regione (L.R.6/2010), i comuni sino a 3000 abitanti (c.d. piccoli comuni), in deroga al criterio della consistenza demografica possono scegliere se mantenere come soglia per gli esercizi di media distribuzione il 150 mq oppure innalzarla ai 250 mq.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita da 151 mq. a 1.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e da 251 mq. a 2.500 mq nei comuni oltre i 10.000 ab., salvo diverse disposizioni di alcune regioni (Sicilia, Trento, Bolzano, ecc.).

In Lombardia, ai sensi del comma 2 dell'art. 133 del testo unico del Commercio della Regione (L.R.6/2010), i comuni sino a 3000 abitanti (c.d. piccoli comuni), in deroga al criterio della consistenza demografica possono scegliere se mantenere come soglia per gli esercizi di media distribuzione il 150 mq oppure innalzarla ai 250 mq.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita sopra i 1.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e sopra 2.500 mq nei comuni oltre i 10.000 ab., salvo diverse disposizioni di alcune regioni (Sicilia, Trento, Bolzano, ecc.).

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ORGANIZZATE IN FORMA UNITARIA

Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente. Le tipologie di forma unitaria sono:

- Centro commerciale, che può essere:
 1. Centro commerciale aggregato,
 2. Centro commerciale multifunzionale
 3. Factory Outlet Centre (FOC)
- Parco commerciale

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

CRITERI GENERALI

- VICINATO: Insediabilità Libera previa SCIA al Comune (salvo eccezioni)
- Medie Strutture: Autorizzazione comunale
- Grandi Strutture: Autorizzazione Comunale previa Conferenza di Servizi

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

REQUISITI OGGETTIVI

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

REQUISITI DEI LOCALI

- Conformità alle norme urbanistiche (comprese quelle relative alle destinazioni d'uso);
- Conformità alle norme edilizie;
- Conformità alle norme igienico-sanitarie;
- Conformità alle norme di sicurezza (comprese quelle relative ai VVFF e sicurezza luoghi di lavoro).

brassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

REQUISITI GENERALI DELL'ATTIVITÀ (ESERCIZIO)

- Conformità alle norme igienico-sanitarie;
- Conformità alle norme dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria;
- Conformità alle norme eventualmente previste per la vendita di specifici prodotti (es. dispositivi medici, ottica, etc.).

brassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

REQUISITI DI INSEDIABILITÀ

Esercizi di vicinato:

- le norme nazionali e regionali (solitamente) non prevedono uno specifico strumento di programmazione dell'insediamento di questa tipologia di esercizi.
- L'insediamento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico comunale (P.G.T.), con particolare riferimento alle norme in tema di destinazione d'uso (sia urbanistica di zona che edilizia dei locali) e di standard.



brassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

Medie strutture di vendita:

- Per l'insediamento delle medie strutture le norme di riferimento prevedono due strumenti di pianificazione, uno di tipo urbanistico e l'altro di tipo amministrativo;
- Lo strumento urbanistico deve specificamente individuare espressamente le aree del territorio nelle quali è ammesso l'insediamento delle medie strutture. La normativa regionale prevede che la generica destinazione d'uso commerciale (o terziaria) consente solamente l'insediamento degli esercizi di vicinato;
- Il Comune deve poi adottare i c.d. criteri in base ai quali rilasciare le autorizzazioni per le medie strutture, individuando le condizioni e le modalità in base alle quali consentire l'insediamento delle medie strutture di vendita.



rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

Grandi strutture di vendita:

- Lo strumento urbanistico deve specificamente individuare espressamente le aree del territorio nelle quali è ammesso l'insediamento delle grandi strutture. La generica destinazione d'uso commerciale (o terziaria) consente solamente l'insediamento degli esercizi di vicinato;
- La maggior parte delle Regioni hanno stabilito dei criteri di programmazione, previsti in propri norme/provvedimenti, in base ai quali rilasciare (o negare) l'autorizzazione all'insediamento delle grandi strutture di vendita.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

REQUISITI SOGGETTIVI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALI

Art. 71 D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

DELEGATO (PREPOSTO)

I requisiti professionali (quando necessari) devono essere posseduti:

- Dal titolare dell'impresa individuale esercente la vendita;
- Dal legale rappresentante della società/ente collettivo esercente l'attività di vendita;
oppure
- Dal soggetto delegato (preposto) all'esercizio dell'attività di vendita.

A seguito delle modifiche apportate con il D.lgs. 147/2012 il medesimo soggetto può essere delegato (preposto):

- da parte della stessa impresa/società per più esercizi di vendita;
- da parte di più imprese/società per più esercizi di vendita.

 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

I REQUISITI DI ONORABILITÀ (MORALI)

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.



 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- o a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- o b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- o c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- o d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;



trassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

- o e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- o f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.



trassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

I REQUISITI PROFESSIONALI

Sono previsti dall'art. 71 D.lgs. 59/2010 (modificato da D.lgs. 147/2012) secondo il quale l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;



trassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Anche se non espressamente contemplato dall'art. 71 D.lgs. 59/2010, costituisce titolo abilitante all'esercizio dell'attività la pregressa iscrizione al Registro Esercenti al Commercio (R.E.C.), come più volte chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lombardia.

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

TITOLI ABILITATIVI

CLASSI DI LAUREA	Biotechnologie; Scienze Biologiche; Scienze delle Attività Motorie e Sportive; Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Agro-Alimentari, Chimiche, Farmaceutiche, per l'ambiente e la natura; Scienze Zootecniche e Tecnologiche delle Produzioni Animali
CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE	Biologia; Biotechnologie Agrarie, Industriali, Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; Farmacia e Farmacia Industriale; Ingegneria Biomedica, Chimica; Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria; Odontoiatria e Protesi Dentaria; Scienze Chimiche, della natura e Scienze della nutrizione umana; Scienze e Tecniche delle Attività motorie preventive e adattate, dello Sport; Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, della Chimica Industriale, Forestali ed Ambientali, per l'ambiente e il territorio; Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

TITOLI ABILITATIVI

CLASSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE	Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica/o; Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Tecniche e della Prevenzione
CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE PROFESSIONI SANITARIE	Scienze Infermieristiche ed Ostetriche; Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie; Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche; Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI	Chimica degli alimenti, Chimica e biotechnologia delle fermentazioni, Biochimica, Biologia molecolare, Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, Igiene generale applicata, Scienze tecniche dietetiche applicate, Agronomia e coltivazioni erbacee, Orticoltura e floricoltura, Chimica agraria, Scienze e tecnologie alimentari, Microbiologia agraria, Nutrizione e alimentazione animale, Ispezione degli alimenti di origine animale, Scienze merceologiche

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

PROCEDIMENTI

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

FATTISPECIE DI PROCEDIMENTI

- **apertura:** la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita;
- **variazione del settore merceologico:** la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;
- **ampliamento:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita;
- **accorpamento:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;



grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

- **concentrazione:** la costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione;
- **trasferimento:** il cambiamento di sede di un esercizio commerciale nell'ambito del medesimo Comune;
- **riduzione:** diminuzione della superficie di vendita dell'esercizio rispetto alla precedente già autorizzata (dichiarata);
- **subingresso:** trasferimento ad altro soggetto dell'azienda che costituisce l'esercizio commerciale, mediante atto tra vivi (compravendita, affitto, etc.) oppure per successione ereditaria;



grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

- o **sospensione:** temporanea interruzione dell'attività dell'esercizio commerciale;
- o **cessazione:** definitiva interruzione dell'attività e conseguente chiusura dell'esercizio commerciale.
- o **affidamento di reparto:** in un esercizio organizzato in reparti, è possibile affidare a terzi la gestione solo di uno o più reparti. La fattispecie non costituisce un subingresso, per cui il gestore di reparto non diventa intestatario di un titolo autorizzativo autonomo.

 **GrassiCoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

TIPOLOGIE DEI PROCEDIMENTI

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

L'art. 19 L. 241/1990 stabilisce che:

- o ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato;
- o la S.C.I.A. è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e le qualità personali, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (ed eventuali elaborati) relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio o la modifica dell'attività di cui al primo periodo;
- o l'attività oggetto della S.C.I.A. può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;



 **GrassiCoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

- o in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di 60 gg dal ricevimento della S.C.I.A., l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Amministrazione invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere. Qualora il privato non provveda, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata;
- o decorso il termine di 60 gg l'Amministrazione adotta comunque i provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività solamente in presenza delle condizioni previste dalla stessa L. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio (autotutela), ovvero prevalenza interesse pubblico e termine perentorio per agire di 18 mesi.

 **GrassiCoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

In base alla L. 241/1990 ed ai principi di cui al D.lgs. 59/2010:

- il procedimento deve concludersi entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento dell'Amministrazione competente;
- l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fatta salva l'applicazione del silenzio-assenso (art. 20 L. 241/1990);
- l'istanza per l'avvio del procedimento deve risultare completa della documentazione richiesta, salva la possibilità di interruzione dei termini da parte dell'Amministrazione per la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti;
- il provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve recare le motivazioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'Amministrazione a non accogliere l'istanza;
- il provvedimento di diniego deve essere preceduto dalla comunicazione di preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis L. 241/1990.



Le attività di commercio: generalità, modalità di accesso e commercio in sede fissa

PROCEDIMENTO DI COMUNICAZIONE

In alcuni casi la legge prevede l'invio all'Amministrazione di una semplice comunicazione, che non sostituisce alcun provvedimento (autorizzazione, nulla osta, etc.), ma semplicemente notifica l'Ente di determinate circostanze.



Milano, 20 Novembre 2019



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

Relatore:
Renato Cavalli



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Titolo X Commercio al dettaglio su aree pubbliche (artt. da 28 a 30).

Intesa della conferenza unificata Stato regioni sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art.70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. del 5 luglio 2012.

Documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche .



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

NORMATIVA REGIONALE (LOMBARDIA)

Legge regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 - "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". TITOLO II Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali, Capo I Commercio al dettaglio, Sezione III Commercio su aree pubbliche.

DGR 27 GIUGNO 2016 x/5345. Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10165 e 13 gennaio 2010 n. 11003



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

DEFINIZIONI



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

Commercio su aree pubbliche

L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Aree pubbliche

Le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Posteggio

La parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Mercato

L'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da *almeno tre posteggi*, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

Fiera

La manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività *indicata nel calendario annuale delle fiere*.

Calendario annuale delle fiere

Programma elaborato dal comune secondo le linee guida deliberate dalla Giunta regionale.

Presenze in un mercato o in una fiera

Il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale *manifestazione*, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Presenze effettive

In un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.

Attrezzature

I banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

TIPOLOGIE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

L'attività di commercio sulle aree pubbliche può essere:

Svolta su posteggi dati in concessione:

- o nell'ambito di mercati e fiere;
- o fuori dai mercati, su posteggi isolati;

su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante

svolta nel settore non alimentare o nel settore alimentare (che include la somministrazione di alimenti e bevande).

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune all'interno del Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche.

L'attività svolta in forma itinerante deve essere svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e nel rispetto del divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata ed di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio in forma itinerante non può essere esercitato nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

ATTIVITÀ SVOLTA NEI MERCATI

I mercati sono istituiti dal Comune secondo le indicazioni regionali (D.g.r. 8570/2008);
L'istituzione di nuovi mercati e l'ampliamento degli esistenti necessita del preventivo nulla osta regionale (D.c.r. 203/2013);

Nell'individuare le aree dedicate allo svolgimento dei mercati il Comune tiene conto:

- o delle previsioni degli strumenti urbanistici;
- o delle previsioni in tema di tutela dei beni storici, artistici ed ambientali;
- o dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, di polizia urbana e dei vincoli di natura igienico-sanitaria;
- o delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- o della densità della rete distributiva.



grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

Il Comune mette a disposizione una planimetria costantemente aggiornata dei mercati.

Le aree dedicate al mercato devono rispettare i requisiti di natura igienico sanitaria previsti dalla vigente normativa (Ord. Ministero della Salute 3 aprile 2002 e Reg. CE 852/2004).

I posteggi sono individuati in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;

Il Comune può prevedere vincoli alle merceologie vendute su ogni posteggio;

Nei mercati di nuova istituzione almeno il 50% dei posteggi deve essere riservato ai prodotti alimentari, salvo motivata deroga da parte del Comune e previa consultazione della Regione e delle Associazioni di categoria (D.c.r. 203/2013);

È vietata l'istituzione di nuovi mercati dedicati al solo settore merceologico alimentare o non alimentare (D.c.r. 203/2013);



trassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

I posteggi assegnati ma temporaneamente non occupati dal titolare possono essere concessi giornalmente ad altri operatori del commercio sulle aree pubbliche (Spunta);

Resta fermo il vincolo di settore merceologico;

L'assegnazione dei posteggi in spunta avviene tenendo conto delle presenze (anche non effettive) dell'operatore. In caso di parità di presenze, si applica (cumulativamente) il criterio della maggior anzianità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Il Comune procede all'aggiornamento delle graduatorie di spunta, eliminando i soggetti che non abbiano fatto registrare un numero di presenze nel triennio di riferimento pari ad almeno la metà delle giornate di svolgimento del mercato.



trassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

Il Comune può decidere, anche in via temporanea, lo spostamento, la modifica della dislocazione dei banchi, la soppressione del mercato solamente per:

- Motivi di pubblico interesse;
- Cause di forza maggiore;
- Limitazioni e vincoli imposte da motivi igienico-sanitari.

In caso di spostamento o diversa dislocazione dei posteggi, il Comune deve procedere alla riassegnazione utilizzando i seguenti criteri:

- Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- Anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- Anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- Dimensione e caratteristiche dei posteggi da riassegnare.




trassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

ATTIVITÀ SVOLTA NELLE FIERE

Le fiere sono istituite dai Comuni con proprio provvedimento;
 Il Comune deve disciplinare l'esercizio dell'attività presso ogni fiera con proprio regolamento;
 L'attività di vendita nelle fiere è disciplinata dalle disposizioni regionali sui mercati per quanto compatibili
 Nell'individuare le aree dedicate allo svolgimento delle fiere il Comune tiene conto:

- o delle previsioni degli strumenti urbanistici;
- o delle previsioni in tema di tutela dei beni storici, artistici ed ambientali;
- o dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, di polizia urbana e dei vincoli di natura igienico-sanitaria;
- o delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- o della densità della rete distributiva.




Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

Alle fiere partecipano gli operatori autorizzati allo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche;

L'assegnazione dei posteggi alle fiere avviene secondo i criteri stabiliti dal Comune nel regolamento per il commercio sulle aree pubbliche;

Il Comune verifica i titoli di priorità in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione;

Il Comune redige la graduatoria e la pubblica almeno 20 giorni prima della fiera;



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La liberalizzazione degli orari trova applicazione con riferimento a "... le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ...", nozione che, in linea di principio, ricomprende anche le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche, individuate e disciplinate dal Titolo X del D.lgs. 114/1998.

Si ritiene, pertanto, che le nuove disposizioni liberalizzatrici degli orari di svolgimento dell'attività si applichino anche al commercio sulle aree pubbliche seppur entro certi limiti, a seconda della modalità con la quale lo stesso è svolto (su posteggio o in forma itinerante).



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE: REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

REQUISITI PERSONALI MORALI E PROFESSIONALI

I requisiti morali e professionali richiesti per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche sono gli stessi previsti per le stesse attività in sede fissa.



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE: PROCEDIMENTI



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

TITOLI AUTORIZZATIVI

l'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche (sia su posteggio che in forma itinerante) è subordinato al rilascio della specifica autorizzazione;

L'autorizzazione può essere rilasciata a:

- persone fisiche,
- società di persone,
- società di capitali
- cooperative.

 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione è rilasciata dal comune sede del posteggio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche ed indicati nel bando di assegnazione dei posteggi.

 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Nel caso i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà assegnato ad ogni operatore il posteggio per il quale lo stesso ha espresso la preferenza in sede di istanza di partecipazione al bando seguendo l'ordine di graduatoria sino all'esaurimento dei posteggi messi a bando.

 **rassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

CONCESSIONI DI POSTEGGIO

La concessione di posteggio è rilasciata per un periodo di tempo determinato non inferiore ai 9 anni non superiore ai 12 anni. (le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni nel limite massimo consentito pari a 12 anni).

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ ITINERANTE

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti personali;
- il settore o i settori merceologici;
- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

LIMITI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di commercio itinerante (fatto salvo il subingresso per acquisto d'azienda).

Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

ULTERIORI ABILITAZIONI

L'autorizzazione all'attività di vendita su posteggio abilita anche all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio della regione (tranne nei giorni e nelle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio) ed alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione all'attività di vendita in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago ed alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

COMUNICAZIONE

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per il commercio sulle aree pubbliche è sottoposta a semplice comunicazione (e non a SCIA) al Comune;

Ne consegue che, a seguito del subingresso, il Comune deve reinstatare l'autorizzazione del precedente titolare al nuovo soggetto subentrante.

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro 6 mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita;

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti;

Nel caso di operatori su area pubblica che pongono in vendita (o somministrano) alimenti, l'avvio dell'attività è altresì subordinato alla presentazione della SCIA, ai fini igienico sanitari, ex Reg. CE 852/2004.

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge;

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta;

Il subentrante in possesso dei requisiti di legge deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità;

Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.



rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario.
La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è competenza del Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.
Qualora il Comune competente al subingresso sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

LA CARTA DI ESERCIZIO (C.E.)

La Carta di Esercizio (C.E.) come disposto dall'articolo 21, comma 10 L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, è un documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati dell'operatore (inteso come soggetto giuridico), tutti i dati relativi ai titoli autorizzativi posseduti dallo stesso per lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante.

rassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

LA ATTESTAZIONE

L'Attestazione annuale consiste nella verifica dell'assolvimento degli obblighi:

- o amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
- o fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa;
- o previdenziali e assistenziali, deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta)

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

MODALITÀ DI COMPILAZIONE/RICHIESTA

La compilazione della C.E. e dell'Attestazione è effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web www.muta.servizirl.it.

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

VIDIMAZIONE DEI TITOLI PRESENTI NELLE C.E.

Perché la Carta di Esercizio sia valida, i singoli titoli in essa presenti devono essere vidimati:

- o dai Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche abbia compilato direttamente (o delegando un "intermediario") la propria Carta di Esercizio.
- o direttamente dalle Associazioni di categoria ("intermediario esclusivo") nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche si sia rivolto alle Associazioni per la compilazione della propria Carta di Esercizio

 **grassicoop**
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

COMPILAZIONE DELL'ATTESTAZIONE

La compilazione dell'Attestazione viene effettuata ogni anno, esclusivamente dalle Associazioni di Categoria o da uno dei Comuni sede di posteggio.

- Il titolare dell'autorizzazione per il commercio itinerante o su posteggio inserito nel mercato può telematicamente inviare la richiesta di rilascio attestazione ad uno dei comuni che hanno rilasciato il titolo oppure ad un intermediario esclusivo
- Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio isolato non può usufruire dell'ingaggio telematico ma recarsi o presso il Comune sede del posteggio o presso l'intermediario esclusivo.

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

SCADENZA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE

Le norme di recepimento della Direttiva Europea Servizi (Bolkestein) avevano eliminato il criterio della proroga automatica alla scadenza delle concessioni dei posteggi, fissando l'obiettivo che, alla scadenza, si dovesse rimettere a bando tutti i posteggi scaduti, consentendo la riassegnazione a soggetti anche diversi, in modo che la concessione non divenisse appannaggio «eterno» degli attuali assegnatari.

La Conferenza Stato-Regioni aveva stabilito una proroga delle assegnazioni in essere, in modo da portare tutte le concessioni (salvo quelle assegnate posteriormente alla istituzione dei mercati) ad una scadenza utile, fissando i tempi per l'emaneazione dei bandi e la formulazione delle graduatorie in base ai criteri di scelta stabiliti (Per la Lombardia si vedano i punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell' Art.3 della DGR 27/6/2016 X/5345).

Tale proroga è stata rinviata per alcuni anni, a seguito delle opposizioni della categoria che non voleva essere assoggettata a meccanismi di concorrenza, arrivando anche a bloccare i bandi già completati con l'emaneazione delle relative graduatorie.

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

L'ELIMINAZIONE DELL'ASSOGGETTAMENTO ALLA BOLKESTEIN

Con un emendamento (il n° 686) alla finanziaria del 2019 è stata apportata una modifica al DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, sono apportate le seguenti modificazioni (in rosso le esclusioni introdotte dal provvedimento approvato dal Parlamento il 31 dicembre 2018):

- a) art. 7 (altri servizi esclusi): le disposizioni del presente decreto non si applicano:
(...) **aggiunto lettera f bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche**
b) art.16 (Selezione tra diversi candidati) **aggiunto comma 4 bis) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del DL 31 marzo 1998 n.114***

Con la finanziaria 2018 la scadenza delle concessioni in essere era stata prorogata al 31/12/20. Il combinato disposto delle ultime due finanziarie comporta che fino al 31/12/20 le concessioni in essere rimangono in vigore.

Dopo tale data, se non interverrà un nuovo accordo in conferenza Stato Regioni, si tornerà alla proroga automatica e le nuove norme sui bandi «concorrenziali» si applicheranno solo alle nuove assegnazioni a seguito di cessazioni o di istituzioni di nuovi posteggi o nuovi mercati.

grassicoop
società cooperativa

Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Sono individuate e disciplinate dal TITOLO VI del D.LGS 114/98 (Decreto Bersani)

Titolo VI Forme speciali di vendita al dettaglio

- Art. 16. Spacci interni
- Art. 17. Apparecchi automatici
- Art. 18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- Art. 19 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
- Art. 20. Propaganda a fini commerciali
- Art. 21. Commercio elettronico



Le attività di commercio: commercio non in sede fissa e forme speciali di vendita

FORME SPECIALI DI VENDITA

REQUISITI

Per le forme speciali di vendita valgono gli stessi requisiti morali e professionali richieste per la normale vendita al dettaglio.

I requisiti di tipo edilizio-urbanistico variano in funzione degli strumenti urbanistici dei singoli comuni, e del tipo di spazio fisico eventualmente utilizzato

PROCEDURE

Le forme speciali di vendita vengono attivate con al procedure di SCIA, da presentare al SUAP del comune dove si svolge l'attività.

Per il commercio elettronico, in mancanza di spazi fisici specifici, la SCIA viene presentata al comune di sede legale dell'azienda.



@ Prassicoop formazione